



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

ENI S.p.A Divisione Refining & Marketing  
Raffineria di Taranto  
enirmtaranto.dir@pec.eni.it

e p.c.

ISPRA  
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo,  
il coordinamento e il controllo delle attività  
ispettive  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia - Direzione Tecnica  
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
dap.ta.arpapuglia.@pec.rupar.puglia.it

Procura della Repubblica  
c/o Tribunale di Taranto  
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

*Pratica N.:* .....

*Ref. Mittente:* .....

**OGGETTO: ID 42 - Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DVA/DEC/2010/273 del 24/05/2010 per l'esercizio della Raffineria ENI S.p.A. di Taranto - Prima diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 7382 del 3/02/2016**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 7382 del 3/02/2016, pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati presso l'installazione in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa e nei tempi ivi proposti, da intendersi decorrenti dalla ricezione della presente.

Ufficio Mittente: MAT7-DVA-3RI-Sezione AIA  
Dirigente: dott. Giuseppe Lo Presti  
Capo Sezione: m.illo, antonio@minambiente.it  
DVA-3RI-AIA-17\_2016\_011.DOC

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda *"alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno"*.

Infine codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota.

Renato Grimaldi



Allegato:

Nota ISPRA prot. n. 7382 del 03/02/2016 (DVA n. 2685 del 03/02/2016)

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - DVA - DIV. III  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Taranto  
Via Marche, snc - 74100 TARANTO  
**prot.procura.taranto@giustiziacert.it**

**Copia**

ARPA Puglia - Direzione Tecnica  
Corso Trieste, 27 - 70126 BARI  
**dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**  
Dipartimento di Taranto - c/o Ospedale Testa  
Contrada Rondinella - 74100 TARANTO  
**dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio 2010. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria ENI S.p.A. di Taranto (TA).

**OGGETTO:** Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data 24-26/11/2015 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 24/11/2015 al 26/11/2015, secondo quanto disposto nella programmazione 2015 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione Raffineria ENI S.p.A. sita a Taranto (TA).

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento. Inoltre sono state effettuate a cura di ARPA Puglia attività di campionamento ed analisi.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria", in tre originali, in contestuale con ENI S.p.A. e ARPA Puglia che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale. Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica.

In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto alla valutazione degli esiti degli accertamenti analitici, trasmessi da ARPA Puglia in data 26/01/2016, inerenti i campioni prelevati nel corso della visita ispettiva presso gli scarichi idrici denominati Scarico I (stabilimento GPL), WR ed UB, e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Puglia. In particolare, dall'esame dei rapporti di prova RdP 3819-2015, RdP 3820-2015, RdP 3821-2015 e RdP 3822-2015, allegati in copia alla presente nota, sono emersi superamenti dei valori limite di emissione per i seguenti parametri:

Scarico WR: risultato non conforme ai limiti prescritti per i parametri Azoto ammoniacale - pari a  $44 \pm 8$  mg/l rispetto ai 15 mg/l consentiti (rif. RdP 3819-2015) - e MTBE pari a 162,0 µg/l rispetto ai 100 µg/l fissati (rif. RdP 3820-2015): quest'ultimo parametro compreso nella tabella 5 all.5 parte terza D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii:

Scarico UB: risultato non conforme ai limiti prescritti in AIA per i parametri BOD<sub>5</sub> (pari a  $116,2 \pm 18,2$  mg/l rispetto ai 40 mg/l consentiti), COD (pari a  $720 \pm 87$  rispetto a 160 mg/l consentiti) e Azoto ammoniacale (pari a  $23 \pm 5$  mg/l rispetto a 15 mg/l), come evidenziato nel RdP 3821-2015, nonché per il parametro Idrocarburi totali, compreso nella citata tabella 5, che nel RdP 3822-2015 è stato riscontrato pari a  $15,1 \pm 3,2$  mg/l rispetto al limite di 5 mg/l.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Puglia, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto della prescrizione inerente i Valori Limite di Emissione degli scarichi idrici di cui al § 7 a pag. 128 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al Decreto autorizzativo in riferimento.

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a Codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 15 giorni dalla ricezione della diffida:

- a) trasmetta una relazione tecnica nella quale identifichi le cause dei superamenti riscontrati, in particolare la provenienza della quantità anomala di MTBE presente nelle acque reflue dello scarico WR e di idrocarburi totali e COD nello scarico UB; nella relazione dovranno essere presenti informazioni sull'assetto alla data del campionamento degli impianti che hanno originato i reflui oggetto dei superamenti, in particolare l'impianto di trattamento acque TAE-A per lo scarico UB e l'impianto Water Reuse per lo scarico WR;
- b) trasmetta i dati degli autocontrolli in continuo, di cui alla tabella C9-2 del § 5.1.5.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto in riferimento, relativi agli scarichi UB e WR per i 3 giorni precedenti la data della visita ispettiva, per il giorno nel quale sono stati effettuati i campionamenti e per i tre giorni successivi; i dati dovranno essere forniti in forma di file informatizzato come foglio di calcolo editabile, riportante i dati elementari e la relativa media giornaliera;
- c) trasmetta i dati degli autocontrolli giornalieri/settimanali, di cui alla tabella C9-2 del § 5.1.5.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto in riferimento, relativi agli scarichi UB e WR per le 3 settimane precedenti la data della visita ispettiva nonché le campagne successive effettuate da tale data sino alla ricezione della nota di diffida;
- d) trasmetta i dati degli autocontrolli periodici, di cui alla tabella C10 del § 5.1.5.1 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto in riferimento, relativi all'impianto di trattamento acque TAE-A per le 3 settimane precedenti la data della visita ispettiva nonché le campagne successive effettuate da tale data sino alla ricezione della nota di diffida;
- e) effettui una campagna di monitoraggio straordinaria della durata di 15 giorni nel corso dei quali effettuare i seguenti monitoraggi giornalieri: scarico WR, parametri BOD<sub>5</sub>, COD, Azoto ammoniacale, idrocarburi totali; scarico UB, Azoto ammoniacale, MTBE; nel caso di presenza di superamenti in tale campagna di monitoraggio il gestore dovrà indagare le cause dei superamenti definendo l'assetto alla data del campionamento degli impianti che hanno originato i reflui oggetto dei superamenti rilevati.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui al punto 1 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPA Puglia.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene di dover procedere all'applicazione dei seguenti commi del medesimo articolo 29-*quattordices*:

Comma 3 punto a), per i superamenti dei seguenti parametri: Azoto Ammoniacale per lo scarico WR; BOD<sub>5</sub>, COD, Azoto Ammoniacale per lo scarico UB;

Comma 4 punto b), per i superamenti dei seguenti parametri: MTBE per lo scarico WR; idrocarburi totali per lo scarico UB.

La presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato.

Distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE  
PER L'INDIREZZO, IL COORDINAMENTO E IL  
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile  
Ing. *Aldo Pini*

Allegati:

All.1 – Verbale di inizio visita ispettiva (4 pagine); All.2 – Verbale/i di esecuzione visita ispettiva (19 pagine);

All.3 – Verbale di chiusura visita ispettiva (2 pagine); All.4 – Verbali di campionamento (9 pagine);

All.5 – Rapporti di prova (24 pagine).